

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 1333

Data ricezione: 26/05/2022

Argomento: RUP Oggetto: NOMINA E QUALIFICA RUP NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI PNRR / PNC

Quesito: Relativamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e PNC e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, il secondo comma prevede che: "E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Si chiede se la norma, laddove specifica che il RUP debba validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione "con propria determinazione adeguatamente motivata", implica strettamente l'adozione di una determinazione dirigenziale. Posto che nell'ente scrivente il RUP è generalmente sprovvisto di qualifica dirigenziale ovvero di P.O., questo può occuparsi e curare - nell'ambito di un procedimento PNRR/PNC - le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, restando di competenza del Dirigente l'adozione di atti verso l'esterno, i quali verrebbero così adottati su proposta del Responsabile del procedimento (ad esempio: determina a contrarre e di aggiudicazione)? Oppure l'art. 48 comma 2 in argomento legittima tale RUP ad adottare atti di manifestazione di volontà verso l'esterno in deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 della Legge n. 241/1990? O ancora, è obbligatorio che il RUP coincida con il Dirigente del Servizio ovvero sia titolare di una Posizione Organizzativa (P.O.) per poter adottare le determinazioni ai sensi del citato art. 48? Nel caso in cui il RUP - nominato nell'ambito di un procedimento PNRR/PNC - non sia dotato di qualifica dirigenziale o di P.O. ma sia un "Istruttore Direttivo Tecnico" categoria "D", è opportuno che questo possieda una particolare posizione economica (ad es. D3, D4, D5 o D6)?

Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che l'art. 48, comma 2, del D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021, nel stabilire che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale "con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera", in primo luogo, fa espressamente salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, così confermando che l'attività di verifica della progettazione debba continuare ad essere svolta dai soggetti elencati dal Codice; in secondo luogo, conferma che l'atto di validazione debba essere sottoscritto dal RUP, come già stabilito dall'art. 26, comma 8, del Codice e ribadito nelle Linee Guida ANAC n. 3. Ne deriva che la novità di maggior rilievo introdotta dal decreto in esame è la previsione per cui il RUP non debba limitarsi a sottoscrivere il provvedimento di validazione, bensì debba approvarlo mediante propria determinazione adeguatamente motivata. Tanto premesso, si rileva che una lettura del dato normativo in parola conforme al combinato disposto dell'art. 31 del Codice e dell'art. 6 della L. n. 241/1990, in virtù del quale il responsabile del procedimento adotta provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno esclusivamente laddove ne abbia la competenza, dovendo, in caso contrario, trasmettere gli atti all'ufficio competente per l'adozione, si porrebbe in evidente contrasto con le finalità di accelerazione e snellimento delle procedure sottese al D.L. n. 77/2021. Alla luce delle considerazioni che precedono, può ritenersi che l'art. 48 del decreto

succitato, nell'ambito delle procedure PNRR/PNC, introduca una disciplina che trova i propri punti qualificanti nella designazione di un responsabile unico del procedimento preposto (e, come tale, competente) a validare ed approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, ferme restando le previsioni dell'art. 26, comma 6, del Codice, in relazione all'attività di verifica